

L'AGENTE DI GIOCATORI DI CALCIO

PAPER a cura del Dott. Nicola Giuliani

**Master in “diritto dello sport” presso la facoltà
di Giurisprudenza dell'Università di Trento**

Anno accademico 2006/2007

INDICE

-Introduzione

-Natura giuridica

-Il regolamento agenti F.I.G.C

-Il tesseramento

-Il C.I.T (Certificato di Trasferimento Internazionale)

-L'indennità di formazione

-Il meccanismo di solidarietà

-Conclusioni

CAPITOLO 1

INTRODUZIONE

L'affascinante mondo del calcio lega in maniera quasi indissolubile la figura del calciatore con quella del suo agente il quale rappresenta e cura gli interessi del suo assistito in tutti gli aspetti legati al contratto che il giocatore stipula con la società sportiva.

Ci troviamo di fronte ad un mondo giuridicamente ed economicamente molto complesso e l'Agente di calciatori ne rappresenta una figura di primaria importanza visto che è spesso l'autore della conclusione di importanti contratti, frutto anche della sue capacità di rappresentare al meglio chi assiste, giocatori o società, a seconda del caso.

E' opportuno pertanto cercare di capire chi è in realtà l'agente da un punto di vista giuridico e che natura hanno gli incarichi che gli vengono conferiti dai soggetti legittimati.

L'agente in forza del contratto che stipula diviene titolare anche di diritti e di obblighi che è opportuno conoscere ed analizzare al fine di una più attenta visione della figura in esame.

Il nostro Regolamento Agenti FIGC entrato in vigore il 1° febbraio 2007, sostituendo integralmente le disposizioni del precedente regolamento, è uno strumento molto utile ai fini del presente studio e fonte indispensabile per chi vuole intraprendere questa difficile professione.

CAPITOLO 2

NATURA GIURIDICA

E' necessaria una doverosa premessa prima di entrare nel merito della trattazione, vale a dire in dottrina non esiste una definizione unitaria sulla natura giuridica dell' incarico conferito all'agente di calciatori e i riferimenti giurisprudenziali sono del tutto assenti, ragion per cui ci troviamo davanti al difficile compito di dover attribuire un connotato giuridico ad una professione che mai è stata disciplinata con attenzione. Credo sia necessario per iniziare un'analisi in tal senso affrontare lo studio partendo dall'unico riferimento normativo certo in nostro possesso , vale a dire il regolamento agenti F.I.G.C .

Art. 1: gli agenti sono liberi professionisti non potendo essere in nessun caso considerati tesserati della F.I.G.C

Art. 3 : l'agente in forza di un incarico a titolo oneroso cura e promuove i rapporti tra un calciatore ed una società di calcio in vista della stipula di un contratto di prestazione sportiva , ovvero tra due società per la conclusione del trasferimento o la cessione di un contratto di un calciatore.

*Alla luce di questi riferimenti possiamo provare a dire di riconoscere alcuni elementi di contratti tipici quali il **mandato** (con o senza rappresentanza) il **contratto di agenzia** art. 1742 c.c (una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione , la conclusione di contratti in una zona determinata) ,il contratto di **mediazione** art. 1754 c.c (è mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare , senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza).*

Ora ipotizzando con sufficiente certezza che questi elementi tipici appartengano alla fattispecie in esame e tutti insieme la completano e la caratterizzano, possiamo affermare che ci troviamo di fronte ad un **contratto misto**.

Sempre ragionando per ipotesi , quindi considerando il contratto di agente di calciatori , come un contratto non tipico in quanto non disciplinato dal nostro legislatore nel Codice Civile possiamo provare ad inquadrarlo tra i contratti atipici, ovvero quelli meritevoli di tutela per l'art. 1322,2 c.c.

Tali contratti i quali non appartengono ai tipi avanti una disciplina particolare possono distinguersi in due grandi categorie :

a) Contratti atipici o innominati in senso stretto

b) Contratti misti

La prima categoria si ha quando il contratto non solo non trova nell'ordinamento una specifica disciplina , ma non ha , altresì, alcun rapporto con i tipi contrattuali espressamente previsti si tratta cioè di un contratto assolutamente nuovo ed originale (è opportuno ricordare che non tutti gli autori sono d'accordo con quanto scritto, ad esempio Gazzoni sostiene che la atipicità assoluta non esiste in quanto tutti i contratti atipici discendono ,seppure con varianti e collegamenti, dalle fattispecie legali e non sono mai completamente avulsi dal sistema tipizzato dal nostro legislatore).

La seconda categoria , quella che a noi interessa maggiormente , definisce il contratto misto, come contratto privo di una propria autonomia e fisionomia e sul piano ricostruttivo è configurato come la risultante della combinazione di una pluralità di frammenti di schemi tipici che si fondono e si condizionano vicendevolmente.

Tali schemi non sono dunque suscettibili di autonoma e separata considerazione in quanto perdono la loro individualità.

Il contratto misto non ha ovviamente una propria disciplina tipica.

Così come per il contratto atipico (di cui in sostanza il contratto misto è in qualche misura una variante intermedia nella direzione della tipicità) si pone pertanto il problema di individuare i punti di riferimento normativi , al di là della mera situazione di cui all'art. 1323 c.c , che ha carattere regolamentare solo sul piano della struttura ma non dei contenuti.

Ad oggi è tuttora controversa la disciplina dei contratti misti , sono state infatti formulate dalla dottrina e dalla giurisprudenza tre (3) diverse teorie.

*La prima di tali teorie è quella **dell'applicazione analogica**, sostenuta , in particolare, da quegli autori i quali negano autonomia alla categoria dei contratti misti e la equiparano a tutti gli effetti ai contratti innominati. Si sostiene di conseguenza l'applicazione diretta dei principi generali sui contratti e l'applicazione analogica delle norme stabilite dalla legge per i contratti tipici che sono simili a quelli da disciplinare (Bianca)*

*Discreto seguito in dottrina ha la teoria c.d **della combinazione** secondo la quale la disciplina del contratto misto risulta dalla combinazione delle norme di legge dettate per ciascuno dei negozi tipici che lo compongono (Barbero)*

*La quasi unanime giurisprudenza e non pochi autori seguono la **teoria della prevalenza o assorbimento** secondo la quale dovrebbe applicarsi la disciplina del contratto la cui funzione , nella combinazione degli elementi , è in concreto prevalente (in giurisprudenza Cass.22 marzo 1999, n 2661 , in dottrina Torrente).*

Quest' ultima teoria , che nelle applicazioni pratiche poco diverge dalla teoria della analogia , appare preferibile perché consente di applicare , nel modo più semplice e direttamente , oltre alla disciplina generale sui contratti (art. 1323 c.c) , anche la disciplina dell' istituto più vicino a quello legislativamente non previsto.

Questo non vuole significare che si vuol negare il contratto misto in quanto la fattispecie sarebbe ridotta a quella del contratto nominato prevalente ancorché modificato , ma il contratto misto si caratterizza dalla sua funzione che è diversa da quella dei tipi

contrattuali che lo compongono in quanto è una funzione unitaria e composita , distinta, dunque , dalle singole cause di tali tipi.

La giurisprudenza della Cassazione ha tuttavia precisato che la teoria della prevalenza non porta alla irrilevanza giuridica degli elementi secondari , anche questi sono voluti dalle parti e devono essere tenuti presenti nella disciplina del contratto sia pure in posizione subordinata e sempre che le norme che regolano tali elementi non siano incompatibili con quelle del contratto prevalente.

Il criterio della combinazione non viene abbandonato perché ad esso si dovrà necessariamente fare ricorso quando non vi è una prevalenza di un tipo contrattuale , ossia quando gli elementi delle varie componenti si equivalgono.

Per portare un esempio allo scopo di fare meglio capire, si considera contratto misto il contratto di pensione(in forza del quale l'ospite prende in locazione una camera e riceve altresì per un compenso unitario, il vitto , la biancheria ed il servizio di pulizia) nel quale confluiscono gli elementi del contratto di locazione e del contratto d'opera.

Ora che abbiamo provato a chiarire perché lo consideriamo un contratto misto , proviamo ad indicare alcune caratteristiche proprie di tale contratto.

E' sicuramente un contratto formale in quanto nasce da un incarico scritto a pena di nullità, quindi lo possiamo definire come contratto formale ad substantiam .

E' un contratto a titolo oneroso (fatta eccezione per i minori) in quanto se non è stata definita una somma forfettaria da liquidarsi subito o non è stato raggiunto un accordo percentuale sul guadagno annuo lordo (esclusi i benefit) viene corrisposto all'agente il 5 % della parte fissa della retribuzione annua lorda.

E' un contratto intuito personae in quanto deve essere eseguito personalmente dall'agente (non come accade spesso nella prassi dove molti agenti di fatto si servono della firma di agenti di diritto).

*E' un contratto sempre bilaterale (salvo il caso particolare di mandato di non esclusiva)
in quanto l'agente non può rappresentare nella conclusione dello stesso contratto gli
Interessi di più parti.*

*Probabilmente è anche un contratto di durata visto che è ammesso stipularlo per
un periodo non maggiore di due anni con eventuale rinnovo scritto e inoltre è possibile
scioglierlo mediante mutuo dissenso ovvero revoca o recesso (l'agente può recedere
con un preavviso di trenta giorni e non è dovuto risarcimento se il recesso avviene per
giusta causa , che dovrà essere provata dall'agente stesso).*

*Quanto alla causa sia Gazzoni che Ferrara sostengono che la causa è unica , vale a dire
quando è unica la funzione economico- sociale , anche se essa è formata da elementi di
contratti tipici , vi è un unico contratto.*

Altri istituti a confronto (mandato , mediazione , contratto di agenzia)

Il mandato art. 1703 c.c è il contratto mediante il quale una parte (mandatario) si
obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra parte (mandante).

*E' quindi un contratto di cooperazione giuridica esterna , cui tipicamente si ricorre
quando un soggetto non può o non vuole provvedere di persona alla cura dei propri
interessi.*

*Può essere con o senza rappresentanza , ricorre la prima ipotesi quando il mandatario
è legittimato ad agire non solo per conto ma anche in nome del mandante.*

*Si tratta di mandato senza rappresentanza , quando abilita ed obbliga il mandatario
ad agire per conto del mandante ma in nome proprio.*

*A tal proposito la dottrina è divisa nel ritenere che l'incarico conferito all'agente possa
trattarsi o meno di mandato con o senza rappresentanza.*

*Le affinità di questo istituto sono evidenti , ed è altrettanto evidente la somiglianza nella
parte in cui è fatto obbligo al mandante di comportarsi nell' eseguire il mandato con*

la diligenza del buon padre di famiglia e l'art 12 Reg . Agenti nella parte in cui cita che l'agente deva svolgere la propria attività improntando il proprio operato a principi di lealtà , correttezza , probità , buona fede e diligenza professionale. Questo è sicuramente il contratto tipico che ha più affinità con il contratto di incarico all'agente.

Il contratto di agenzia art 1472 c.c si ha quando una parte (l'agente) assume stabilmente e verso retribuzione l'incarico di promuovere contratti in una zona determinata. Il contratto di agenzia può essere concluso anche verbalmente o per fatti concludenti deve essere però provato per iscritto (il conferimento dell'incarico all'agente di calciatori a pena di nullità deve essere sempre per iscritto).

Di regola il contratto di agenzia comporta un diritto reciproco di esclusiva per la zona prefissata art. 1743 c.c e salvo patto contrario il proponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività (il giocatore può avvalersi anche di più agenti per la conclusione dello stesso contratto secondo la normativa prevista dall' art.10, 3 Reg agenti in deroga alla disciplina normale). Obbligo fondamentale dell'agente è quello di promuovere , nella zona assegnatagli , la conclusione di contratti per conto del proponente.

Nello svolgimento di tale attività promozionale l'agente deve tutelare gli interessi del proponente ed agire con lealtà e buona fede. E' inoltre tenuto ad un 'ampio dovere di informazione nei confronti dello stesso , onde consentirgli di valutare sia la situazione del mercato nella zona assegnatagli , sia la convenienza dei singoli affari proposti.

Le affinità con questo contratto sono evidenti e notiamo in particolare come il concetto di buona fede e il dovere di informazione siano elementi presenti anche nel Reg agenti art. 12 e come l'art 3 primo comma specifichi che l'agente in forza di un contratto a titolo oneroso cura e promuove i rapporti tra un calciatore ed una società di calcio

al fine della stipula di un contratto.

*L'unico vero limite che incontra il contratto di agenzia riguarda la limitazione territoriale in quanto impone un **obbligo** di concludere all'gente l'affare in una zona determinata , quando invece la norma di riferimento del Reg . agenti FIFA all'art 10 specifica chiaramente che la licenza autorizza gli agenti a condurre **transazioni a livello mondiale** , lasciando pertanto intendere di non essere legato in alcun modo al vincolo del territorio o della zona.*

*Il **mediatore** è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione , di dipendenza , di rappresentanza art.1754 c.c.*

Funzione tipica del mediatore è quella di mettere in contatto fra loro i potenziali contraenti (funzione tipica anche del contratto di agente con il limite di cui all' art 13,5 Reg.agenti).

Nel rapporto di mediazione (il legislatore non lo definisce un contratto) non è necessario un incarico preventivo (è invece requisito di validità del contratto, causa nullità dello stesso incarico che il giocatore o la società conferisce all'agente) e il mediatore ha diritto alla provvigione con la conclusione dell'affare (l'equivalente della percentuale nel caso di incarico conferito da un giocatore o di una somma forfettaria nel caso di una società).

Il mediatore è responsabile verso le parti se omette di far conoscere loro le circostanze a lui note relative alla valutazione ed alla sicurezza dell'affare che possono influire sulla conclusione dello stesso, norma che troviamo anche nel Reg . agenti all'art. 12 e 12, 3.

CAPITOLO 3

REGOLAMENTO AGENTI F.I.G.C

Ogni associazione nazionale ha l'obbligo di redigere il suo regolamento per agenti di Calciatori.

*Tale regolamento deve essere approvato dalla **Commissione F.I.F.A per lo status del Calciatore** e deve contenere i principi e prendere in considerazione lo Statuto e il Regolamento F.I.F.A come pure la loro stessa legislazione nazionale ed i trattati Internazionali.*

Il nostro regolamento agenti disciplina in conformità alle regole emanate in materia dalla Federation de Football Association (F.I.F.A) , che qui si intendono richiamate , l'attività degli agenti in possesso di una licenza rilasciata dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C) o da altra federazione nazionale ed operanti in ambito nazionale ed Internazionale.

Gli agenti sono persone fisiche considerati liberi professionisti e non possono essere considerati ad alcun titolo tesserati della F.I.G.C.

Il vero e unico legame che li lega con la federazione è l'obbligo che l'agente ha di sottoscrivere ed accettare la clausola compromissoria (clausola diffusissima nello sport) la quale in via negoziale lo obbliga a sottostare al controllo, alle procedure ed al giudizio disciplinare degli organismi federali indicati nel presente regolamento , accettando la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato nei loro confronti.

Ora vista la vastità dell'argomento dopo aver fatto una breve introduzione cercando di chiarire quale è il procedimento amministrativo che porta ad avere per ogni nazione membro della F.I.F.A un proprio regolamento , ci soffermeremo sui punti più rilevanti

del Regolamento Agenti FIGC.

Requisiti e modalità di conseguimento della licenza

Chiunque voglia intraprendere questa professione deve aver ben chiaro quali sono i requisiti e le modalità di conseguimento della licenza .

Innanzitutto il candidato deve inviare alla Commissione Agenti apposita domanda e tener presente che la licenza è rilasciata unicamente a persone fisiche.

Nella domanda (con allegata la ricevuta in originale attestante l'avvenuto pagamento della tassa d'esame), il candidato deve dichiarare:

- di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri della U.E e di essere residente in Italia , ovvero di essere cittadino non comunitario legalmente e ininterrottamente residente in Italia da almeno due (2) anni;*

- di avere conseguito il diploma di scuola superiore o titolo di studio equipollente secondo la normativa italiana;*

- di avere il godimento dei diritti civili e non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato , fallito (sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione) ;*

- di non aver riportato condanne per delitti non colposi (sono fatti salvi gli effetti della dichiarazione di estinzione del reato) ;*

- di non avere riportato , fatte salve le sanzioni per condotte di gioco , alcuna inibizione in ambito sportivo nell'ultimo quinquennio per un periodo , anche complessivamente superiore a 120 giorni ;*

- di non aver in corso procedimenti disciplinari e di non aver mai riportato sanzioni sportive che comportino la preclusione da ogni rango o categoria della F.I.G.C o di altra Federazione associata alla F.I.F.A ;*

*di non trovarsi in una situazione di incompatibilità o divieto previste dal presente regolamento per l'esercizio dell'attività di Agente.
La Commissione Agenti è l'unica in grado di escludere dalla prova di idoneità ovvero dal rilascio della licenza , i candidati che non siano in possesso dei requisiti sopra previsti , avverso tale eventuale provvedimento è però ammesso reclamo alla F.I.F.A Commissione dello Status del Calciatore.Nel caso il reclamo venga rigettato , l'interessato non può ripresentare domanda di ammissione alla prova di idoneità se no dopo che siano trascorsi due (2) anni dal provvedimento di esclusione.*

L'agente può organizzare la propria attività imprenditorialmente
(probabile violazione delle norme sulla concorrenza,trust)

E' indispensabile fare un parallelo tra il reg F.I.F.A ed il reg F.I.G.C per provare a capire come questa norma sia stata recepita e applicata nel nostro regolamento in modo molto estensivo rispetto alla ratio del reg F.I.F.A lasciando più di qualche perplessità in merito alla violazione delle norme sulla concorrenza.

L'art. 13 del reg F.I.F.A cita testualmente:

un agente di calciatori può organizzare la sua occupazione come attività d'affari
finchè il lavoro dei suoi dipendenti si limita a compiti amministrativi collegati con
l'attività d'affari dell'agente di calciatori.....

Appare evidente che la F.I.F.A parli al singolare quando si riferisce all'agente non lasciando intendere in nessuna maniera che vi sia la possibilità che più agenti insieme organizzino la propria attività ed inoltre parla dei dipendenti dell'agente come collaboratori con solo compiti amministrativi, lasciando pensare che siano del tutto esclusi da eventuali scelte aziendali proprie di chi ha partecipazioni societarie.

L'art . 4,2 del reg F.I.G.C cita:

L'agente può organizzare la propria attività imprenditorialmente , è facoltà dell'agente attribuire ad una società costituita ai sensi della legislazione civilistica

i diritti economici e patrimoniali derivanti dagli incarichi a condizione che :

c) che il numero dei soci Agenti non sia superiore a tre (3);

d)che la maggioranza assoluta del capitale sociale sia posseduta direttamente da soci agenti;

Il contrasto appare evidente, è fatta salva la possibilità (numerose sono le società così costituite) di avere rapporti associativi tra agenti all'interno della stessa società con l'unico limite imposto dal numero (non più di tre) , quindi i collaboratori diventano anche soci e detengono la maggioranza assoluta del capitale sociale, ma **quid juris** se i tre agenti soci detengono più del 50 % del mercato nazionale?

Non ci troviamo per caso di fronte ad una possibile violazione art. 81,82 del trattato vale a dire divieto di intese restrittive e abuso di posizione dominante ?

E' intuitivo pensare che si tratti di uno strumento piuttosto efficace per mantenere una sorta di monopolio legale e rendere così più difficile l'accesso ai nuovi non appartenenti al "sistema". Forse sarebbe il caso che l'Autorità Garante provvedesse a modificare la norma ,quantomeno ponendo come limite che gli Agenti che si associano siano valutati non tanto sulla base del numero ma sulla base del volume d'affari a livello nazionale, principio tra l'altro già applicato nella polizza assicurativa.... Art. 8punto 3 reg agenti F.I.G.C.

Incarico ad un agente da parte di calciatori minorenni

Particolarmente interessante questa norma che mette in rilievo in maniera netta e pacifica la tutela del minore , richiamando a fini puramente tuzioristici anche la figura del **notaio** che non compare in nessuna altra norma dell'ordinamento

sportivo.

Un primo limite è temporale, vale a dire che l'incarico conferito da un calciatore minorenni (deve essere sottoscritto dallo stesso oltre che da uno dei genitori o da chi ne esercita la potestà) cessa di avere effetti , senza alcun diritto per l'agente, qualora entro il termine di centoventi (120) giorni dalla data di deposito o di invio con lettera raccomandata a.r. dell'incarico presso la segreteria della Commissione Agenti , il calciatore non stipuli effettivamente un contratto di prestazione sportiva con una società.

*Un altro limite è puramente normativo , vale a dire che il minore può conferire incarico solo dal momento in cui può tesserarsi con una società secondo le regole stabilite dalla F.I.G.C e deve essere redatto, a **pena di nullità** sui moduli annualmente predisposti dalla Commissione Agenti d'intesa con il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C, con firma autenticata da un Notaio.*

*L'incarico a differenza di quanto disciplinato nel presente regolamento deve essere **gratuito**.*

Il Presidente del Settore Giovanile e Scolastico , ai fini dell'efficacia, può apporre il visto sul documento trasmessogli dalla segreteria della Commissione Agenti.

Decorsi trenta (30) giorni dalla trasmissione dell'incarico, da parte della Commissione Agenti , lo stesso si intende approvato ove non intervenga un provvedimento di diniego.

*All' agente è fatta richiesta di inviare una **relazione scritta ogni semestre** alla segreteria della Commissione Agenti perché possa essere trasmessa al Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C.*

*Come ulteriore condizione di garanzia è fatto salvo il potere del Presidente del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C di dichiarare in **ogni momento***

inefficace l'incarico , con provvedimento motivato non soggetto a reclamo o impugnazione.

Il mancato invio della relazione costituisce infrazione disciplinare e comporta l'automatica decadenza dell'incarico.

ATTO DI ORDINARIA O STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE ?

L'unico limite alla normativa riguardante l'incarico conferito dal minore (con la firma dello stesso oltre a quella di uno dei genitori o di chi ne eserciti la potestà) è quello relativo all'inquadramento giuridico ,ovvero se tale atto debba considerarsi pacificamente come sostiene l'art. 14 del Regolamento Agenti F.I.G.C un atto di ordinaria amministrazione o piuttosto di straordinaria amministrazione.

Innanzitutto è opportuno evidenziare la rilevanza della distinzione , vale a dire che sono richieste per il procedimento di formazione degli atti relativi agli incapaci (minori) , speciali autorizzazioni solo per gli atti di straordinaria amministrazione.

La distinzione rileva anche in tema di mandato , l'art 1708 al secondo comma stabilisce che il mandato generale non comprende gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione se non espressamente elencati.

Vediamo ora di dare una definizione di amministrazione e poi anche con l'aiuto della dottrina cercare di capire se effettivamente è atto di ordinaria amministrazione o se quantomeno è ipotizzabile al contrario un atto di straordinaria amministrazione con tutto ciò che ne deriva a livello giuridico e pratico.

Una definizione legislativa di atto di amministrazione il nostro legislatore non l' ha mai data ma si è sempre limitato a presupporla.

La dottrina dal canto suo ne dà spesso una definizione più empirica che giuridica affermando in genere che per amministrazione deve intendersi il compimento di ogni attività economica e giuridica (ordinaria , straordinaria) che un soggetto può svolgere in relazione ad un determinato patrimonio.

E' particolarmente interessante la tesi di Trabucchi che definisce l'amministrazione come l'attività diretta allo scopo di ricavare una ragionevole utilità dagli elementi che compongono il patrimonio senza che ne venga diminuito il complessivo valore sostanziale, in particolare il potere di amministrazione attribuisce al rappresentante legale il diritto di compiere tutte quelle attività necessarie al governo dell' incapace alla sua conservazione ,al suo miglioramento al suo razionale sfruttamento.

Ora che bene o male ci siamo fatti un'idea di cosa si debba intendere per atto di amministrazione , cerchiamo di mettere le varie teorie dottrinali a confronto per farci una nostra idea se il caso in esame rientri nell' una o nell'altra fattispecie.

Criteri distintivi

La teoria economica (Mirabelli)

Questa prima teoria non si riferisce all'atto o negozio in sé , valutato cioè in astratto ma alle conseguenze che in concreto esso può produrre sul patrimonio di un dato soggetto.

La teoria della funzione dell'atto (Ferrara, Azzariti/Martinez)

Teoria fondata principalmente sulla funzione dell'atto, sono qualificati atti di ordinaria amministrazione quelli che senza alterare l'integrità del patrimonio sono rivolti al suo mantenimento, fruttificazione, miglioramento, sono atti di straordinaria amministrazione tutti gli altri.

La teoria della contrapposizione tra reddito e capitale (Cicu)

Questa teoria largamente seguita in dottrina e prevalente in giurisprudenza individua il criterio discrezionale tra gli atti di ordinaria amministrazione e straordinaria amministrazione nell'oggetto , che nei primi è il reddito nei secondi il capitale.

E' stato precisato che esula dai limiti dell'ordinaria amministrazione qualsiasi atto che importi diminuzione , trasformazione , limitazione , soggezione a rischio

della sostanza del patrimonio, al di fuori di questi atti restano quelli necessari alla conservazione del patrimonio , i quali non impegnano il capitale ma solo le rendite e rientrano quindi nell'amministrazione ordinaria.

La teoria normativa (Jannuzzi)

Questa teoria rinuncia alla costruzione di una categoria generale e sostiene che la categoria degli atti di straordinaria amministrazione deve determinarsi caso per caso.

Qualora il legislatore non li abbia direttamente identificati (attraverso la richiesta di autorizzazione del magistrato artt. 320 , 374 , 375 c.c) si ricorrerà ai consueti mezzi di interpretazione estensiva , e in mancanza , alla analogia.

La teoria del criterio normativo integrato dal criterio del capitale e del reddito

Secondo tale teoria l'interprete dovrà innanzitutto rispettare l'inquadramento del legislatore , saranno perciò atti di straordinaria amministrazione tutti quelli per i quali è richiesta l'autorizzazione del magistrato(artt. 320 , 374, 375) .Per essi ogni indagine è preclusa.

Qualora il criterio normativo (previsione espressa dal legislatore , interpretazione estensiva ed analogica) non sia sufficiente , è necessario ricorrere ad un criterio suppletivo , vale a dire quello che individua gli atti di straordinaria amministrazione in quelli che incidono sulla sostanza del patrimonio e gli atti di ordinaria amministrazione in quelli che incidono solo sul reddito.

Conclusioni :

Dopo aver messo a confronto le varie teorie della dottrina sorge quanto meno il dubbio che l'incarico del minore possa considerarsi atto di straordinaria amministrazione, ma quello che desta maggiori perplessità è come sia stato possibile scrivere una norma che tutela il minore a tutti gli effetti durante l'esecuzione del contratto e non ci sia chiesti se forse richiedeva maggiore tutela

la fase di formazione e costituzione del rapporto , visto e considerato che è proprio in quella fase che il minore si “obbliga “ e che il suo patrimonio subisce un notevole incremento.

Art. 320 , 4 comma il reimpiego

Per completare la normativa a tutela del minore è opportuno richiamare il quarto comma dell’ art. 320 cc il quale testualmente cita : “ i capitali non possono essere riscossi senza l’autorizzazione del giudice tutelare , il quale ne determina l’impiego “ , il quale nuovamente apre la discussione di cui sopra e comunque determina un obbligo relativamente al reimpiego dei capitali del minore (soggetto incapace in quanto soggetto a potestà).

L’ espressione si riferisce a “ l’utile impiego” che in campo economico indica l’investimento di danaro in beni o attività che producano e assicurino un reddito certo e costante allo scopo di incrementare la potenzialità economica di un patrimonio, mentre giuridicamente essa si riferisce anche alla destinazione dei capitali al soddisfacimento di particolari esigenze tutelate dalla legge.

DIRITTI e DOVERI dell’ AGENTE

L’Agente di calciatori in qualità di libero professionista e in forza dell’incarico conferitogli è legittimato a concludere contratti per conto di giocatori e/ o società di calcio , i quali sono fonte di diritti e di obblighi per lo stesso.

I diritti

(Diritto a curare gli interessi di un calciatore o di una società di calcio)

In base all’ art. 10 Reg. Agenti , l’ Agente può curare gli interessi di un calciatore o di una società di calcio solo dopo aver ricevuto incarico scritto.

Tale contratto sarà limitato ad un periodo di due (2) anni , ma può essere

rinnovato per iscritto se richiesto espressamente da ambedue le parti .

(Diritto al compenso)

L' Agente ha diritto ad un compenso , valutato diversamente a seconda che l' incarico sia stato affidato da un giocatore o da una società.

Nel primo caso , l' importo del compenso è calcolato in base al reddito annuo lordo del calciatore , esclusi eventuali benefit e premi collettivi , secondo quanto risulta dal contratto sportivo depositato e ratificato.

Il diritto al compenso deve essere fatto valere , a pena di decadenza , entro il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui il diritto è maturato.

L' Agente e il calciatore devono convenire in anticipo se la remunerazione è frutto di una percentuale concordata o di una somma forfettaria.

Tale diritto viene meno in caso di retrocessione della società di appartenenza del giocatore dalla categoria professionistica a quella dilettantistica.

Nel secondo caso , ovvero di incarico conferito da una società , il compenso non è mai calcolato in percentuale , ma sempre in base ad una somma forfettaria che deve risultare dall' atto di conferimento , a pena di inefficacia dell' incarico stesso .

Obblighi e doveri

L' Agente si obbliga in via negoziale a rispettare il presente regolamento , le altre norme federali e le norme emanate dalla FIFA. In particolare gli Agenti si obbligano a sottostare al controllo , alle procedure ed al giudizio disciplinare degli organismi federali indicati nel presente regolamento , accettando la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato nei loro confronti.

L' Agente ha l'obbligo di informare compiutamente il calciatore delle trattative che ha in corso , del significato delle clausole contrattuali , delle informazioni in suo possesso sullo stato e le prospettive di carattere finanziario , amministrativo ,

tecnico- sportivo ed organizzativo della società con la quale il calciatore intende stipulare il contratto di prestazione sportiva , nonché di seguire le direttive eventualmente impartite dal calciatore per il buon adempimento dell ' incarico nel rispetto del presente regolamento.(art. 12)

L' Agente ha l' obbligo di rispettare le norme deontologiche del Codice di Condotta Professionale.

L' Agente ha il dovere di non effettuare trattative per la conclusione di un contratto con altra società , senza il consenso scritto della società con cui il calciatore ha un contratto , salvo che nei sei (6) mesi antecedenti la scadenza del contratto . Deve rappresentare soltanto una parte nella negoziazione di un trasferimento .

CAPITOLO 4

IL TESSERAMENTO

Nel trattare questo argomento si prenderà in considerazione solo la normativa F.I.F.A in quanto regola generale ed applicabile in tutti i casi di trasferimento Internazionale .

*La prima condizione , comune a tutte le federazioni è fondata sul fatto che un giocatore dilettante o professionista che sia per poter giocare in una società deve essere **tesserato**.*

Quindi solo i giocatori tesserati divengono idonei a partecipare al “calcio organizzato “ (calcio organizzato sotto l’auspicio della F.I.F.A , delle Confederazioni e delle Federazioni, ovvero da loro autorizzato) e per mezzo del tesseramento il giocatore accetta di aderire agli Statuti e ai Regolamenti della F.I.F.A , delle Confederazioni e delle Federazioni.

Un limite importante posto al tesseramento consiste nella possibilità per il giocatore di essere tesserato per una sola società alla volta , anche se lo stesso può essere tesserato per un massimo di tre (3) società durante il periodo che va dal 1 luglio al 30 giugno dell’anno successivo.

E’ consentito al giocatore durante questo periodo giocare in gare ufficiali per due (2) società.

Una importante deroga la incontriamo all’ art . 6 del Regolamento Internazionale il quale attribuisce ad un professionista privo di contratto al termine del periodo di tesseramento di essere tesserato fuori da tale periodo (tale deroga non opera all’interno della nostra federazione art . 117 NOIF) , quando la regola generale è piuttosto chiara nell’attribuire questo diritto durante solamente uno dei due (2)

periodi annuali di tesseramento stabiliti dalle federazioni nazionali.

Il primo periodo di tesseramento comincia al termine della stagione agonistica e si conclude di regola prima dell'inizio della nuova stagione (il periodo in questione non può superare le 12 settimane).

I due periodi di tesseramento per la stagione dovranno essere comunicati alla F.I.F.A almeno 12 mesi in anticipo e nel caso di omissione delle federazioni sarà lei stessa F.I.F.A a stabilire in modo imperativo le date stesse alle quali le federazioni dovranno uniformarsi.

*La federazione che provvede al tesseramento ha l'obbligo di fornire alla società per la quale il giocatore è tesserato **il Passaporto del giocatore** , ovvero il documento contenente tutte le informazioni rilevanti sul calciatore (tutte le squadre nelle quali il giocatore ha giocato a partire dal campionato durante il quale ha compiuto il 12 ° anno di età).*

Per ultimo è importante ricordare che nella richiesta di tesseramento deve essere presentata una copia del contratto del giocatore, quale condizione inderogabile ai fini della richiesta.

CAPITOLO 5

CERTIFICATO DI TRASFERIMENTO INTERNAZIONALE

*Il certificato di trasferimento internazionale c.d **transfert** costituisce materia regolata dalla Regolamentazione Internazionale (il Regolamento FIFA sullo Status ed i Trasferimenti Internazionali dei Calciatori) in merito al trasferimento di un giocatore tra diverse Federazioni Nazionali. Qualsiasi Agente di qualsiasi federazione è tenuto a conoscere molto bene la relativa procedura amministrativa al fine di poter garantire ai propri assistiti (società e / o calciatori) la strada da intraprendere ogni qualvolta se ne presenti la necessità.*

In breve possiamo così riassumere la procedura :

1 Principio generale

*Un calciatore tesserato per una società affiliata ad una Federazione non può giocare per una società affiliata ad un' altra Federazione , a meno che la Precedente Federazione non abbia rilasciato un **C.T.I** e la Nuova Federazione l'abbia ricevuto. A tal fine devono essere utilizzati moduli speciali forniti dalla FIFA o moduli che utilizzino le stesse formule.*

Nel caso di giocatori professionisti , la Federazione che rilascia il CTI deve allegare allo stesso anche una copia del " passaporto del giocatore".

2 Rilascio CTI per un Professionista

Per semplificare le cose chiameremo "A" la squadra precedente , " A1" la nuova squadra, "F" la federazione precedente e "F1" la nuova federazione.

Tutte le domande relative al tesseramento di un professionista devono essere presentate da A1 a F1 nel corso di uno dei due periodi di tesseramento stabiliti

dalla federazione stessa (vedi capitolo tesseramento). Tutte le copie devono essere corredate da una copia del contratto tra A1 ed il professionista , e lo stesso non può partecipare a gare ufficiali (da intendersi le partite giocate nell'ambito del calcio organizzato come i campionati nazionali di Lega , le coppe nazionali e i campionati internazionali per società ,ma senza includere le gare amichevoli e quelle di prova) per A1 fino a quando il CTI non sia stato rilasciato da F e ricevuto da F1.

Immediatamente dopo aver ricevuto la domanda F1 deve richiedere ad F il rilascio di un CTI per il giocatore professionista , l'ultima data utile coincide con l'ultimo giorno del periodo di tesseramento di A1.

Dopo avere ricevuto la domanda di CTI , F deve immediatamente richiedere a A ed al professionista di confermare se il contratto è scaduto se è stata concordata di comune accordo una risoluzione anticipata del contratto , oppure se esiste una controversia contrattuale.

A questo punto F ha sette (7) giorni dal momento in cui ha ricevuto la domanda di CTI per rilasciare lo stesso a F1 oppure informare F1 che il CTI non può essere rilasciato perché il contratto tra A ed il professionista non si è concluso o non è stato raggiunto un comune accordo sulla risoluzione anticipata del contratto.

Interessante notare che qualora F1 non riceva una risposta entro un periodo di trenta (30) giorni dalla data della domanda di CTI , la stessa provvede immediatamente a tesserare in via provvisoria il professionista per A1

tesseramento provvisorio , il quale diventa poi definitivo un anno dopo la domanda di CTI.

La Commissione per Lo Status dei Calciatori può ritirare il tesseramento provvisorio se durante questo periodo di un anno F presenta valide ragioni che giustifichino il suo rifiuto al rilascio del CTI.

*F 1 può concedere ad un calciatore la facoltà provvisoria di giocare sulla base di un CTI inviato via **fax** fino alla fine della stagione in corso. Se il CTI ufficiale non viene ricevuto entro questo termine , l' idoneità del giocatore a giocare deve essere considerata definitiva.*

*Ogni controversia tra F ed F1 in merito al rilascio del CTI è risolto mediante **ricorso alla FIFA** la quale decide sul rilascio del CTI entro sessanta (60) giorni.*

CAPITOLO 6

INDENNITA' DI FORMAZIONE

Altro istituto facente parte del Regolamento Internazionale e fondamentale per potere capire il funzionamento di molti meccanismi economici che si nascondono dietro la cessione di giovani calciatori è per l'appunto l'indennità di formazione.

La ratio che giustifica l'esistenza di questo " corrispettivo " si trova nel fatto che l'educazione e la formazione di un calciatore ha luogo tra i 12 ed i 23 anni.

L'indennità di formazione deve essere pagata fino all'età di 23 anni per la formazione ricevuta fino all'età di 21 anni, a meno che risulti evidente che un calciatore ha già concluso il suo periodo di formazione prima dell'età di 21 anni. In quest'ultimo caso l'indennità di formazione è dovuta fino al termine della stagione durante la quale il calciatore raggiunge l'età di 23 anni , ma il calcolo si baserà sugli anni compresi tra l'età di 12 anni e l'età nella quale si stabilisce che il calciatore ha effettivamente completato la propria formazione.

L'indennità di formazione è dovuta :

- *quando il calciatore viene tesserato per la prima volta come professionista;*
- *quando un professionista è trasferito fra società appartenenti a due differenti federazioni (sia nel corso sia al termine del suo contratto) prima della fine della stagione del suo 23 ° compleanno.*

L'indennità di formazione non è dovuta:

- *se la società precedente risolve il contratto con il calciatore senza giusta causa*

- (rimangono impregiudicati i diritti dei club precedenti);*
- *se il calciatore è trasferito ad una società della 4 categoria;*
 - *se il professionista con il trasferimento riacquista lo status di dilettante.*

Condizioni e obbligo di pagamento dell'indennità di formazione

Quando un calciatore viene tesserato come professionista per la prima volta, la società per la quale viene tesserato deve pagare l'indennità di formazione entro 30 (trenta) giorni dal tesseramento a tutte le società per le quali il calciatore è stato tesserato (in base alla sua carriera come risulta dal passaporto) e che abbiano contribuito alla sua formazione a partire dalla stagione del suo 12° compleanno.

La somma da pagare è considerata pro-rata tenendo conto del periodo di formazione ricevuto in ciascuna società. Nel caso di trasferimenti successivi del calciatore professionista , l'indennità di formazione è dovuta esclusivamente alla società precedente del calciatore , per il periodo per il quale egli è stato effettivamente formato da quella società.

In entrambi i casi la scadenza per il pagamento dell'indennità è fissata in 30 (trenta) giorni a partire dalla data di tesseramento del professionista presso la nuova società.

Devoluzione dell'indennità di formazione alla/ e Federazioni

Se non è possibile stabilire un legame tra il calciatore professionista e le società che lo hanno formato , o se dette società non si palesano entro 18 (diciotto) mesi dal primo tesseramento del giocatore come professionista, l'indennità di formazione è corrisposta alla / e Federazioni del Paese / i in cui il professionista ha ricevuto la sua formazione.

Tale indennità sarà vincolata a programmi di sviluppo del calcio giovanile nella / e

Federazioni in questione.

Fattore “calciatore medio “

*Al fine di calcolare l'indennità dovuta per i costi di formazione ed educazione , le Federazioni devono classificare le loro società in un massimo di quattro (4) categorie a seconda degli investimenti finanziari sostenuti per la formazione dei calciatori. I costi relativi alla formazione sono stabiliti per ciascuna categoria e corrispondono alla somma necessaria per formare un calciatore per un anno e moltiplicato per un “ **fattore calciatore medio** “ che indica il rapporto tra il numero dei calciatori che bisogna formare per avere un calciatore professionista.*

Come regola generale per calcolare l'indennità di formazione dovuta alla / e società precedente / i è necessario considerare i costi che sarebbero stati sostenuti dalla Nuova Società se avesse dovuto provvedere alla formazione del calciatore.

CAPITOLO 7

MECCANISMO DI SOLIDARIETA'

Più o meno simile all' indennità di formazione il meccanismo di solidarietà opera attribuendo un' indennità , qualora un calciatore professionista si trasferisca nel corso di un contratto , pari al 5 % di qualsiasi compenso , ad eccezione dell' indennità di formazione, che deve essere pagato alla società precedente deducendolo dal totale di tali compensi e deve essere distribuito dalla nuova società come contributo di solidarietà alla / e società che hanno formato ed educato il calciatore nel corso degli anni.

Il periodo di età preso in considerazione ai fini della valutazione dell' indennità è coincidente con il periodo dell' indennità di formazione , vale a dire tale contributo rifletterà il numero di anni durante i quali il calciatore è stato tesserato per la / le società in questione nelle stagioni comprese tra il suo 12° e 23° compleanno secondo dei valori presenti in apposita tabella.

Anche il pagamento di tale contributo ha notevoli affinità con l' indennità di formazione essendo previsto entro 30 (trenta) giorni dal tesseramento del calciatore o nel caso di pagamenti rateali entro 30 giorni dalla data dei singoli pagamenti.

CONCLUSIONI

Il calcio è un mondo complesso sia giuridicamente che economicamente e l' Agente di calciatori si trova ,un po' per forza ,un po' volutamente, ad essere immerso in questa complessa realtà nella quale è tenuto con gli strumenti che ha a disposizione a cercare di trasformare il difficile in facile e le promesse in realtà.

Il bravo agente in altre parole deve essere anche un bravo giurista ed un attento uomo d'affari pronto a cogliere al volo una situazione promettente e trasformarla in poco tempo in un contratto inattaccabile e vantaggioso economicamente per il suo assistito.

E' opportuno pertanto che l'Agente abbia una visione "internazionale" oltre che nazionale delle norme che regolano il gioco del calcio relativamente alla stipulazione dei contratti tra giocatori e società e alla cessione o prestito del contratto di giocatori tra una società ed un'altra spesso facente parte di una diversa Federazione Nazionale.

E' molto difficile in una singola trattazione occuparsi di tutte le problematiche giuridiche che avvolgono la figura dell' agente , quindi ho preferito trattare solo quelle norme che a parer mio sono indispensabili per poter capire quali sono i meccanismi che regolano i vari trasferimenti dei giocatori , tralasciando completamente le norme interne , che non sono certamente meno importanti , però appartengono solo ad una dimensione nazionale.

Ho cercato anche di disciplinare giuridicamente l'incarico conferito all' Agente di calciatori visto che ad oggi nessuno se ne era mai occupato in maniera organica e ho toccato alcuni punti , vedi l' art. 4 , 2 Regolamento Agenti FIGC , sul quale

ho il sospetto giuridico che cieli problematiche molto importanti a livello di norme sulla concorrenza tra agenti.

Mi sono occupato anche della normativa interna sulla tutela del minore all'atto di conferimento dell'incarico all'agente , precisando , a parer mio , che è indispensabile predisporre giuridicamente una tutela fin dalla fase delle trattative contrattuali ed estenderla poi giustamente come il Regolamento Agenti ha fatto , anche alla fase della vita del rapporto contrattuale.

Mi sento di poter concludere dicendo che " l'Agente del Futuro " , visto anche il rapporto con il mercato economico con il quale si confronta , debba essere obbligatoriamente un professionista altamente qualificato visto il valore delle trattative che coinvolgono il suo operato.

Spero pertanto sia finita o finisca presto la dinastia degli agenti di fatto che tramite terzi (Agenti di diritto) continuano in considerazione dei rapporti personali che anno con i giocatori a monopolizzare un mercato che richiede figure diverse per il bene di tutto il calcio e in particolar modo dei giocatori stessi.